



# COMUNE di VIDIGULFO

PROVINCIA di PAVIA

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 8/03/2014

<b>Oggetto:</b>	<b>Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014.</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di marzo alle ore 9 : 00 , presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione STRAORDINARIA in PRIMA CONVOCAZIONE in seduta PUBBLICA.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SFONDRINI PIETRO ARISTIDE	Sindaco	X	
GALBARINI ANDREA EMILIO	Consigliere	X	
MORTARUOLO MARIO	Consigliere	X	
MAGNI IVANO	Consigliere	X	
ZALIANI FULVIO	Consigliere	X	
CONSIGLIO LUCIA	Consigliere	X	
BUSINELLO GIACOMO	Consigliere	X	
PINA ANGELO	Consigliere	X	
ROTA SUSANNA	Consigliere	X	
DE POLI GIUSEPPE DARIO	Consigliere		X
LARESE POLONIN ANNA MARIA	Consigliere	X	
SCALVI GIANMARTINO	Consigliere	X	
LARESE POLONIN VITTORIO FELICE	Consigliere	X	
CHIESA CLAUDIO	Consigliere		X
MAGNI GIOVANNI	Consigliere		X
STIGHEZZA ENRICO RICCARDO	Consigliere	X	
NICALI AURELIO	Consigliere		X
<b>Totale</b>		<b>13</b>	<b>4</b>

Alla seduta risulta l'assessore esterno

	Pr.	As.
<b>BERTUZZI DOMENICO</b>	X	

Assume la presidenza il Sig. ZALIANI FULVIO in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale DOTT. ANTONIO TUMMINELLO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126 del T.U.E.L.	N	Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	S
----------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Il presidente del Consiglio Sig. Fulvio Zaliani introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio e Personale Sig.ra Anna Larese che illustra e precisa che l'aliquota per l'applicazione della componente TASI è determinata pari allo 0 (zero) per mille per le abitazioni principali

Nessuno intervenuto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):**

**669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

**671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

**676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.** Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.**

**678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.**

**679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:**

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

**680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;**

**681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**

**682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:**

- a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**b) per quanto riguarda la TASI:**

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**

**692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.**

**703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.**

**TENUTO CONTO** che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), con il quale viene stabilito che per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono**

essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e del gettito *standard* della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

**RITENUTO** opportuno non stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7;

**VISTA** la **Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna** con la quale è stato approvato il **Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)** ;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione** ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 13/2/2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30/4/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

**DATO ATTO CHE** , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**" (*articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :*

*"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio*

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

### **CON VOTI**

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Favorevoli n. 13

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

### **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :**

- **ALIQUOTA 0,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)**

- **ALIQUOTA 0,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)**

- **ALIQUOTA 0,00 per mille**  
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")

- **ALIQUOTA 0,00 per mille**  
(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA')

- **ALIQUOTA 0,00 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili )**

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

4) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014** ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI** si rimanda al **Regolamento approvato** con Deliberazione Consiliare in data odierna;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONVENUTA l'urgenza di provvedere;  
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000;

Con voti

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Favorevoli n. 13

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

#### **DELIBERA**

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile



# COMUNE di VIDIGULFO

## Seduta del Consiglio Comunale

Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000

**OGGETTO :** Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014.

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Il Responsabile del Settore  
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI  
Ing. Arturo Guadagnolo

Li, - 4 MAR 2014

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Ing. Arturo Guadagnolo

Li, - 4 MAR 2014

---

**BONGIOLATTI MATTEO**  
Dottore Commercialista – Revisore legale dei conti

Via Lungo Mallero Cadorna 17  
23100 Sondrio  
P.IVA n. 00846590149  
C.F. BNGMTT75B19F712P

Spett.le  
Comune di Vidigulfo  
Piazza Primo Maggio 4  
27018 Vidigulfo (PV)

Vidigulfo (PV), 4 marzo 2014

**PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VIDIGULFO  
SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. E APPROVAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLE DIVERSE COMPONENTI IMU-TARI-TASI**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 4 del mese di marzo, il sottoscritto Dott. Bongiolatti Matteo, ha esaminato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC.

Verificati i documenti presentati dall'Ente per l'espressione del relativo parere e nello specifico:

- Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- Schema di delibera di consiglio comunale relativa all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- Schema di delibera di consiglio comunale relativa all'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;
- Schema di delibera di consiglio comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014;
- Schema di delibera di consiglio comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2014;

verificato

- che l'applicazione dell'aliquota, quale somma tra Tasi e Imu, non eccede il limite posto dall'art. 1 comma 667 della Legge n. 147 del 27/12/2013 pari al 10,60 per mille;
- che la copertura finanziaria risulta essere pari al 100% dei costi del servizio raccolta rifiuti (Tari), secondo quanto indicato dal relativo piano finanziario;

**IL REVISORE DEI CONTI**

alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000,

esprime **PARERE FAVOREVOLE**:

- sulla proposta di approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale);
- sulla proposta di approvazione del piano finanziario e tariffe per la componente TARI anno 2014;
- sulla determinazione delle aliquote e detrazioni componente TASI anno 2014;
- sulla determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU 2014.

Si raccomanda all'Ente di provvedere agli adempimenti di pubblicazione e trasmissione del presente regolamento.

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Bongiolatti Matteo



Recapiti telefonici:  
Tel. 0342/512792  
Cell. 347/8856098

Fax. 0342/210406

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale  
F.to ZALIANI FULVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. ANTONIO TUMMINELLO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e per quindici giorni consecutivi, ovvero dal giorno 11 MAR. 2014 al giorno 2 APR. 2014, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata:

Trasmessa in data odierna ai Signori Capigruppo Consiliari.

Vidigulfo, li

11 MAR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. ANTONIO TUMMINELLO

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L.

Vidigulfo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. ANTONIO TUMMINELLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 8/03/2014

Vidigulfo, li 11 MAR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(DOTT. ANTONIO TUMMINELLO)

